





















































































































































































































































































































































































































































































5. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito

**((dall'allegato 1))** al presente decreto.

6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. **((Limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 50, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa))**.

#### **Art. 67**

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**((...))**

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato 1

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

**((1))**

-----

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'elenco recante: «Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri», nella tabella: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», alla voce relativa alla missione «2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)»: la voce relativa al programma «2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (2)» è soppressa; alla voce relativa al programma «2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)», la cifra: «8.412» è sostituita dalla seguente: «9.523»".

**((Allegato 1-bis**

**(Articolo 30-bis, comma 1)**

**CODICI DI DISPOSITIVI PROTESICI PERSONALIZZATI PER DISABILI**

**04.48.21.006/015/018;**

**12.22.03.009/012;**

**12.22.03.015/018;**

**12.22.18.012;**

**12.23.06.009 e 12.36.06.015, se prescritte con un comando speciale (da cod. 12.24.03.803 a 12.24.03.824);**

**12.23.06.012; 12.27.07.006; 18.09.39.003/006/009/012;**

**18.09.21.003/006, con i relativi accessori))**